Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(del 7 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamato l'art. 10 cpv. 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC), per il quale i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale e devono determinare l'importo delle spese personali;
- richiamato l'art. 11 cpv. 2 LPC, per il quale i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale;
- richiamati gli art. 2 e 4 della legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);
- richiamato l'art. 3 del regolamento della legge di applicazione della legge federale 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC);

decreta:

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani

Art. 1 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi

Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 100 franchi.

Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi

Art. 3 Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a:

a) 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;
b) 300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.

Letti elettrici

Art. 4 [1]I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari.

[2]L'importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi.

[3]In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa:

a) 250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell'assicurato;
b) 280 franchi per il trasporto dal domicilio dell'assicurato al centro.

Cure dentarie

Art. 5 [1]Le note d'onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente:

a) la nota d'onorario non è ancora stata saldata dall'assicurato;
b) è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito);
c) l'importo della nota d'onorario è di almeno 500 franchi.

[2]Le note d'onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare.

Entrata in vigore e durata

Art. 6 Ottenuta l'approvazione federale, Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 1° gennaio 2018 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Pubblicato nel BU **2018**, 1.